



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 2074/5201

Rif.:

Allegati: 1

Roma, 29 settembre 2005

Circolare n. 37/D

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Alle Direzioni Circostrizionali
dell'Agenzia delle Dogane
Loro Sedi

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi

e p. c.

Al Ministero delle Attività Produttive
Direz. Politica Commerciale e Gestione
Regimi Scambi
Direz. Sviluppo Produttivo
ROMA

Al Ministero delle politiche Agricole
Direz. Politiche Comunitarie e Internazionali
ROMA

Al Comando Generale Della Guardia Di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario
ROMA

All'Istituto Nazionale per il Commercio Estero
ROMA

All'Ufficio Audit Interno
SEDE

All'Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise – Laboratori Chimici
SEDE

All'Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

All'Area Personale Organizzazione e
Informatica
SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana
V.le dell'Astronomia 30 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
Via G. Belli 2 ROMA

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
P.zza Sallustio, 21 ROMA

Al Coordinamento Unitario Autotrasporto
P.zza Belli, 2 ROMA

All'Unione Trasportatori Italiani
Via Oglio, 9 ROMA

Alla Federazione Italiana Trasportatori
Artigiani
Via Guattani, 13 ROMA

Alla CONFETRA
Via Panama, 62 ROMA

Alla Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglio, 9 ROMA

Alla Confederazione Generale del Traffico e
dei Trasporti
Via Panama, 62 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
Via XX Settembre, 3 ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali ROMA

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzo 12 ROMA

Alla Camera di Commercio Internazionale
Sez. Italiana
Via XX Settembre, 5 ROMA

All'Ente Nazionale Idrocarburi
P. zza E. Mattei, 1 ROMA

Alla Federchimica
Via G. Procida 11 MILANO

Alla Federchimica/Assospecifici
Via G. Procida, 11 MILANO

OGGETTO: Reg.to n. 883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005.
Introduzione del Destinatario Autorizzato nella Convenzione TIR.

Nella GUCE n. L 148 dell'11 giugno 2005 è stato pubblicato il Reg.to (CE) n.883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005 che - modificando il Reg.to (CEE) n.2454/93 - ha introdotto, tra l'altro, la figura del "destinatario autorizzato" nella legislazione comunitaria relativa al regime TIR.

Tale modifica si è resa necessaria allo scopo di rispondere alle esigenze degli operatori economici e facilitare gli scambi internazionali. Essa entrerà in vigore il 1° ottobre p.v.

In merito si fa presente quanto segue.

CAMPO APPLICATIVO

Lo "status" di destinatario autorizzato nel regime TIR di cui all'art. 454 bis del Reg.to 883/2005 è soggetto ad autorizzazione doganale analogamente a quanto previsto dall'art. 372, paragrafo 1, lettera f, per le procedure di transito comunitario. I requisiti richiesti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sono quelli previsti dal citato art. 454 bis. Va da sé che un destinatario autorizzato per le procedure di transito comunitario può richiedere l'estensione ai fini TIR dell'autorizzazione già concessa fermo restando i requisiti all'uopo richiesti.

Gli artt.li 373 - paragrafo 2, - 374, 375, 376 - paragrafi 1 e 2, - 377, e 378 (che concernono, com'è noto, le modalità di rilascio dello status di destinatario

autorizzato nel transito) si applicano per analogia alla procedura relativa alle domande di cui al paragrafo 1 del richiamato art. 454 bis.

È appena il caso di precisare che l'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni TIR che hanno come luogo finale di scarico i locali indicati nell'autorizzazione e, pertanto, essa non opera nei casi di scarichi parziali.

MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità operative sono compiutamente indicate nell'art. 454 ter del Regolamento di cui in premessa.

Al riguardo si richiama l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla circostanza che il riconoscimento reciproco delle misure di controllo doganale applicate nelle Parti Contraenti è uno dei pilastri della Convenzione TIR; l'apposizione e la rimozione dei sigilli doganali è un elemento essenziale di questo particolare pilastro. Per questo motivo devono essere esplicitamente indicate nell'autorizzazione le generalità del soggetto (ed eventualmente quelle dei suoi rappresentanti) aventi il potere di rompere i sigilli. In mancanza dei soggetti autorizzati, la rimozione dei sigilli doganali ad opera di altri soggetti deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio doganale di destinazione territorialmente competente.

Resta inteso che in caso di irregolarità accertate dall'Ufficio doganale di destinazione il titolare dell'autorizzazione risponde in solido - sul piano amministrativo - unitamente ai soggetti da lui designati alla rimozione dei sigilli.

Relativamente all'avviso di cui alla lettera d dell'art. 454 ter - paragrafo 1 (il cui fac-simile è allegato alla presente circolare), esso deve essere compilato in triplice copia; una copia rimane presso i locali del destinatario autorizzato, una copia funge da ricevuta per il titolare del carnet TIR (ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 454 ter) ed un'altra copia deve essere inviata - non più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione delle merci - all'Ufficio doganale di destinazione. Eventuali deroghe a tale scadenza possono essere concesse - per comprovati motivi - dall'Ufficio doganale di destinazione medesimo.

Per quanto concerne gli adempimenti di cui al paragrafo 3 del più volte richiamato art. 454 ter si precisa che l'Ufficio doganale di destinazione deve - dopo aver preso in carico nei propri registri (ed aver apposto sul carnet TIR i timbri e le annotazioni consuete) - restituire immediatamente al titolare del carnet o ad un suo rappresentante il carnet medesimo. Se il titolare del carnet (o un suo

rappresentante, ad es. l'autista) non è presente esso sarà restituito al destinatario autorizzato che si presume agisca per conto del titolare del carnet.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che in nessun caso al destinatario autorizzato può essere concesso di apporre annotazioni e timbri sui carnet TIR per conto della dogana di destinazione in quanto ciò comporterebbe l'automatica decadenza della garanzia fornita dall'ente garante nazionale (Unioncamere).

Le presenti istruzioni potrebbero subire integrazioni e/o modifiche a seguito di accordi a livello comunitario attualmente in corso di definizione.

I Signori Direttori Regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 Settembre 2005.

Il Direttore dell'Area Centrale
dr. A. Tarascio

AVVISO DI ARRIVO ex art. 454 ter DAC

| | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| Luogo di arrivo delle merci | CARNET TIR n° : | 2 | |
| Nome del Destinatario Autorizzato: | Rilasciato: | | |
| Autorizzazione n° | rilasciata: | Numero di registrazione del trasporto | 3 |
| Data di arrivo: | 1 | Riservato al trasportatore e/o al suo rappresentante | |
| Ispezione dei sigilli: | | | |
| Osservazioni | | TIMBRO DOGANALE | |
| Firma del soggetto autorizzato | | | Pag. 1/3 |